

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2019, n. 37-8648

LR 5/2018. Stagione venatoria 2019-2020. Disposizioni per l'autorizzazione, ai sensi delle D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998 e s.m.i. e D.G.R. n. 21-313 del 12.7.2010. e s.m.i., agli ATC e CA ad istituire, rinnovare, confermare, modificare e revocare le Aree a Caccia Specifica (ACS), con la finalita' di tutelare alcune specie faunistiche.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

- l'art. 14, comma 11, della legge 11.2.1992, n. 157 prevede che negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;
- b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
- c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica;

- in data 21 giugno 2018, è entrata in vigore la nuova legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", che, introducendo una nuova regolamentazione di tutta la materia, va ad abrogare l'art. 40 della legge regionale n. 5 del 4.5.2012.

Richiamato:

- l'articolo 10 della suddetta legge regionale che ai commi 4 e 5 recita:

"4. I comitati di gestione degli ATC e dei CA, se emerge la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche e purché l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito di caccia, possono richiedere alla Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi dettati dalla stessa e previo parere positivo delle amministrazioni locali, l'istituzione di aree a caccia specifica allegando il relativo regolamento di fruizione.

5. La Giunta regionale autorizza i comitati di gestione degli ATC e dei CA ad istituire e gestire le aree a caccia specifica";

- l'articolo 28 della suddetta legge regionale che al comma 7 recita:

"7. Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi."

Viste:

- la DGR n. 10 – 26362 del 28.12.1998 modificata con DDGR n. 37 – 26995 dell'1.04.1999, n. 38 – 8084 del 23.12.2002, n. 56 – 9630 del 9.06.2003, n. 51 – 2797 del 9.05.2006, n. 95 – 7849 del 17.12.2007, n. 33-2150 del 6.06.2011 e n. 49 – 3072 del 5.12.2011 "Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata" ed in particolare l'art. 7, comma 1, lett. p) (Compiti del

Comitato di gestione) ai sensi del quale il Comitato di gestione può proporre alla Giunta regionale una ripartizione interna del territorio dell'A.T.C. o del C.A. individuando, ai fini di una migliore gestione del patrimonio faunistico, aree di caccia specifica e i relativi regolamenti gestionali.

- la DGR n. 21-313 del 12.7.2010 (Art. 16, comma 5, l.r. 70/1996. Autorizzazione ad Ambiti territoriali di caccia (ATC) e Comprensori alpini (CA) ad istituire, rinnovare, confermare, revocare e/o modificare Aree a caccia specifica (ACS), ubicate nei territori di competenza e finalizzate alla tutela di alcune specie di fauna selvatica. Indicazioni per la loro istituzione, conferma, rinnovo e revoca).

- la D.G.R. n. 55-6258 del 2.8.2013 (Art. 14, comma 11, legge 157/1992. D.G.R. n. 10-26362 del 28.12.1998 e s.m.i.. Autorizzazione agli ATC ed ai CA ad istituire, rinnovare, modificare o revocare Aree a caccia specifica (ACS), con la finalità di tutelare alcune specie faunistiche. D.G.R. n. 21-313 del 12.7.2010. Modifica), con la quale sono state integrate le indicazioni prima citate.

- la DGR n. 28-7216 del 13.7.2018 con la quale sono stati autorizzati gli ATC e i CA ad istituire, rinnovare, confermare, modificare e revocare le Aree a Caccia Specifica (ACS), con la finalità di tutelare alcune specie faunistiche, per la stagione venatoria 2018-2019.

Preso atto che:

presso il Settore regionale competente sono pervenute da parte di alcuni ATC e CA richieste al fine di prorogare di un anno le attuali ACS con scadenza nell'anno 2019 ciò a causa del fatto che il recente insediamento dei nuovi Comitati di Gestione ha generato un ritardo nell'attribuire gli incarichi di collaborazione ai tecnici faunistici per la redazione delle relazioni tecniche, per la raccolta dati dei censimenti e per la delimitazione dell'area;

i medesimi ATC e CA hanno evidenziato la difficoltà a venire in possesso dei pareri delle Amministrazioni locali prima della presentazione del 31 marzo 2019, termine ultimo, di cui alla DGR 21-313 del 12.07.2010, per presentare le istanze per ottenere l'autorizzazione ad istituire nuove ACS.

Ritenuto, pertanto, opportuno stabilire, esclusivamente per la stagione venatoria 2019-2020:

- che le istanze di istituzione di nuove ACS devono essere presentate dagli ATC e dai CA entro e non oltre il 15 aprile 2019 e devono essere accompagnate dalla documentazione prevista dalla DGR n. 21-313 del 12.7.2010, integrata dal regolamento di fruizione e dai pareri positivi dei Comuni e delle Province o Città Metropolitana di Torino, interessati territorialmente, come previsto dall'art. 10 della L.R. n. 5 del 19 giugno 2018. In sede di istanza gli ATC e i CA potranno, se non già in possesso, fornire attestazione e copia dell'avvenuta richiesta di parere il cui esito dovrà pervenire nel rispetto del termine perentorio al suddetto Settore regionale competente entro e non oltre il 15 maggio 2019;

- di autorizzare la procedura di conferma per l'anno venatorio 2019 – 2020 di tutte le ACS attive nella stagione 2018 – 2019 a condizione che tutti gli ATC e i CA interessati presentino tale istanza nel rispetto del termine perentorio al Settore regionale competente entro e non oltre il 15 aprile 2019.

Dato atto che il presente atto non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

La Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di stabilire che, esclusivamente per la stagione venatoria 2019-2020, le istanze di istituzione di nuove ACS devono essere presentate dagli ATC e dai CA entro e non oltre il 15 aprile 2019 e devono essere accompagnate dalla documentazione prevista dalla DGR n. 21-313 del 12.7.2010,

integrata dal regolamento di fruizione e dai pareri positivi dei Comuni e delle Province o Città Metropolitana di Torino, interessati territorialmente, come previsto dall'art. 10 della L.R. n. 5 del 19 giugno 2018. In sede di istanza gli ATC e i CA potranno, se non già in possesso, fornire attestazione e copia dell'avvenuta richiesta di parere il cui esito dovrà pervenire nel rispetto del termine perentorio al suddetto Settore regionale competente entro e non oltre il 15 maggio 2019;

- di autorizzare la procedura di conferma per l'anno venatorio 2019 – 2020 di tutte le ACS attive nella stagione 2018 – 2019 a condizione che tutti gli ATC e i CA interessati presentino tale istanza nel rispetto del termine perentorio al Settore regionale competente entro e non oltre il 15 aprile 2019;

- di dare atto che il presente atto non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)